Sent. n. 125/2026 pubbl. il 08/10/202
Cron. n. : 3608/202
Rep. n. 167/2026 del 08/10/202

N. R.G. 75/2026

N. 40/2026 L.C.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Lucca

Sezione Civile – Ufficio Crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giacomo Lucente	Presidente
dott. Giulia Simoni	Giudice relatore
dott. Cecilia Ciolfi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto ricorso depositato in data 2/04/2026, *ex* art. 268 CCII, dal Fallimento Intercos Immobiliare s.r.l. n. 223/20165 del Tribunale di Firenze (c.f. 06076500484), in persona del Curatore dott. Alessandro Biffoli, diretto a ottenere l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di GIANLUCA BERTINI (c.f.

esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
rilevato che il resistente si è costituito chiedendo che la domanda sia dichiarata inammissibile e allegando di non essere proprietario di beni immobili o di veicoli e di non essere titolare di stabili redditi da lavoro;
ritenuta la competenza del Tribunale di Lucca in relazione al centro d'interessi principale del debitore persona fisica, che si presume coincidere con la sua residenza ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII; non si considera, a questi fini, il luogo in cui risulta ubicata la sede dell'impresa individuale che risulta iscritta al registro delle imprese con il nominativo del resistente cfr. visura camerale acquisita d'ufficio) perché la ricorrente non ha specificamente allegato che il sig. Bertini eserciti attività imprenditoriale e quest'ultimo ha contestato di svolgere qualunque attività lavorativa;
rilevato che su istanza della Curatela ricorrente sono stati svolti alcuni approfondimenti istruttori mediante accesso all'Archivio Rapporti finanziari dell'Anagrafe Tributaria gestita dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emersa la titolarità, in capo al resistente, di ulteriori rapporti di conto corrente oltre all'unico rapporto dichiarato all'udienza del 12/05/2026

Firmato Da: GIACOMO LUCENTE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 477def33fd8e14f0f4cf0b6af8607998

ritenuto che non siano necessarie ulteriori indagini, neppure attraverso le produzioni documentali offerte da Gianluca Bertini, relative ai conti correnti bancari e alla allo stesso intestati, in quanto i fatti che esse potrebbero dimostrare sono irrilevanti ai fini del decidere, tenuto conto della dichiarazione d'impossidenza del resistente, non accompagnata dall'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, CCII: in altri termini, ove anche i documenti che il resistente potrebbe produrre fossero ritenuti attendibili e indicassero saldi negativi o «a zero» dei predetti conti correnti, non per questo la domanda di apertura della liquidazione controllata sarebbe inammissibile o infondata;

rilevato, infatti, che per evitare l'apertura di liquidazioni controllate prive di un'utilità effettiva per i creditori, il legislatore ha ritenuto non sufficiente una dichiarazione unilaterale del debitore, magari accompagnata, come nel caso di specie, da documenti non verificati e comunque incompleti, ma ha previsto a carico della stessa persona indebitata l'onere di produrre una specifica attestazione dell'OCC circa l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, o quantomeno di avere depositato presso il predetto Organismo una richiesta di attestazione in tal senso; al di fuori di questa stringente ipotesi, la liquidazione controllata non può che essere aperta e ogni valutazione circa l'opportunità di proseguire la procedura è rimessa al liquidatore (cfr. art. 272, comma 3, ultimo periodo, CCII; art. 276, comma 1, che rinvia all'art. 233 CCII);

ritenuto che nel caso di specie, pertanto, la domanda sia ammissibile ed altresì fondata, sussistendo tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della parte resistente, considerato che:

- il credito della Curatela ricorrente non è contestato e risulta accertato giudizialmente con sentenza del Tribunale di Firenze, Prima Sezione penale, n. 4940/2023, con cui è stata dichiarata la responsabilità penale di Gianluca Bertini, condannando quest'ultimo, in solido con altri, al risarcimento dei danni cagionati al Fallimento, da liquidarsi in separato giudizio civile, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 25.000;

- il debitore, benché iscritto al registro delle imprese, potrebbe non esercitare attualmente un'attività imprenditoriale perché, dalla visura camerale, non risultano atti registrati dopo il trasferimento di azienda avvenuto in data 8/04/2010; in ogni caso, è pacifico che non sia un imprenditore maggiore in ragione del mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;

- il resistente si trova in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII;

- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a € 50.000: oltre al debito verso la ricorrente, risulta, dalle informative trasmesse da Agenzia delle Entrate – Riscossione, un debito iscritto al ruolo di

Firmato Da: GIACOMO LUCENTE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4f7def33fd8e14f0f4cf0b6af8607998

considerato, in particolare, che il resistente ha confessato il proprio stato d'insolvenza in quanto, a fronte del rilevante indebitamento sopra indicato, ha allegato di essere privo di un patrimonio liquidabile e di produrre redditi minimi e saltuari; egli è pertanto incapace di adempiere con mezzi normali e regolarmente alle proprie obbligazioni;

P.Q.M.

Visti gli artt. 268 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di **GIANLUCA BERTINI** (c.f. [redacted]

]

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Giulia Simoni;

NOMINA

Liquidatore l'OCC presso l'ODCEC di Lucca nella persona del dotto **Marco Buongiorno**;

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;

ORDINA

al liquidatore:

a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;

b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;

c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore (ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

Firmato Da: GIACOMO LUCENTE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4f7def33fd8e144f0f4cf0b6af8607998

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale e presso il registro delle imprese;

ORDINA

per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;

AVVISA

il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;

ORDINA

al liquidatore di notificare la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 2/10/2026.

Il Giudice Relatore

dott. Giulia Simoni

Il Presidente

dott. Giacomo Lucente

Firmato Da: GIACOMO LUCENTE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4f7def33fd8e14f0f4cf0b6af8607998